

TI_GERICHTE 12.1998.258 vom 20. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.258

FR: TI_GERICHTE 12.1998.258 du 20 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.258 del 20 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). In caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest'ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch , Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin , Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l'attività professionale, le conoscenze e l'esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch , opera citata, n. 364 ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch , opera citata, n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin , opera citata, n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417).

E. 2

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nel caso di vendita di opere d'arte -a maggior ragione nel caso di specie, in cui entrambe le parti ne sono commercianti- la concorde volontà delle parti determinata secondo il principio dell'affidamento non solo verte sull'autenticità dell'opera, ma include quale punto oggettivamente essenziale anche la questione della sua commerciabilità in conseguenza dell'esistenza della specifica certificazione di autenticità che il mercato richiede per quell'opera (II CCA 24 agosto 1998 in re P./M.). In altre parole, per il corretto adempimento da parte del venditore non è sufficiente che l'opera fornita sia autentica, ma occorre inoltre che essa sia ulteriormente negoziabile perché munita delle attestazioni di autenticità riconosciute per quel tipo di opera, o comunque suscettibile di ottenerle. Questo significa che la questione -di fatto esistente- dell'oligopolio di pochi esperti, o addirittura (come nella specie) del monopolio di un unico esperto, riconosciuti dal mercato siccome insindacabilmente abilitati alla

certificazione dell'autenticità dell'opera di un dato autore non si presta ad essere aggirata: se l'opera è ritenuta autentica da uno di questi esperti, l'eventuale dubbio circa l'autenticità dell'opera è superato, e anche se continua a sussistere non è necessariamente fonte di minor valore; se per contro l'opera viene disconosciuta dagli esperti che -non importa se a torto o a ragione- il mercato ritiene autorevoli in materia, l'opera, estromessa così di fatto dall'importante canale di vendita costituito dalle primarie case d'aste, è per questo motivo talmente difettosa da giustificarsi la rescissione del contratto, e questo anche se dovessero permanere ragionevoli dubbi circa la veridicità del responso (II CCA citata, consid. 3.3), ad esempio per effetto del contrario parere di altri esperti.

E. 3

Date queste premesse, devono essere disattese le critiche della convenuta circa il contenuto e la portata del responso peritale.

E. 3.1

E' ben vero che, come afferma la convenuta, il perito si è astenuto dal formulare la propria personale opinione circa l'autenticità delle opere sottopostegli, ma il referto è ugualmente significativo -quo alle riproduzioni di cui all'azione principale- nella misura in cui l'esperto, sulla base delle proprie conoscenze specifiche dell'arte e perciò peritalmente, afferma che il parere negativo espresso dall' _____ costituisce un giudizio inappellabile di condanna, equivalente nelle conseguenze pratiche all'accertamento della non autenticità delle opere, visto che esse divengono "commercialmente dei non-valori" (pag. 2). Tanto basta a ritenere ampiamente raggiunto lo scopo della perizia giudiziaria, e per considerare riuscita l'eccezione, se non di falso delle opere, di una loro difettosità -costituita dal predetto giudizio negativo- tale da azzerarne il valore, esattamente come se esse fossero false.

E. 3.2

In secondo luogo va senz'altro respinta la richiesta dell'appellante di assunzione di una nuova prova peritale, che sarebbe stata rifiutata dal Pretore, vertente sulla grafia delle firme autografe delle opere. Da un lato la stessa convenuta non considera assolutamente indispensabile l'assunzione di tale prova, ma la propone solo in via subordinata (pag. 7), ma soprattutto il rifiuto di tale prova appare più che giustificato alla luce da una parte del fatto che le risultanze della perizia esperita -ancorché non condivise dalla convenuta- consentono di decidere la domanda principale con piena cognizione dei fatti rilevanti, e d'altro lato per il motivo che nulla, a parte l'opinione della resistente, permette di ritenere che una simile perizia limitata ad un solo aspetto delle opere (la firma) avrebbe consentito di ottenere un risultato più attendibile. Ma in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi che una simile perizia fosse stata esperita, e che essa avesse concluso per l'autenticità delle firme, rimarrebbe insoluta la diversa questione costituita dal fatto che gli oggetti venduti sono stati tacciati di falso dall'unica autorità alla quale il mercato di quelle opere -e la finalità implicita del negozio delle parti era quella di comprare e vendere merce avente accesso a tale mercato- ha riconosciuto la facoltà di esprimere tale giudizio, e pertanto si dovrebbe comunque ammettere in tal senso l'irrimediabile difettosità delle merci vendute.

E. 4

Stante questa situazione, risultano non decisive anche le altre considerazioni della convenuta circa la credibilità dell' _____, che rimangono comunque allo stadio della mera affermazione di parte, e circa l'esistenza in atti di una perizia di parte a lei favorevole,

la cui discrepanza con le conclusioni -perfettamente coerenti- dell'esperto giudiziario circa l'autenticità delle opere non permette da sola di preferirla all'atto giudiziale, e che comunque lascia insoluta la già sollevata questione dell'impossibilità di commerciare ulteriormente le opere -laddove è evidente che l'intera serie di 10 litografie diviene invendibile dopo che due di esse sono state disconosciute dall' _____, e non consente pertanto di concludere per la regolarità dell'adempimento della convenuta.

E. 5

Va perciò totalmente disatteso l'appello della convenuta, privo di possibilità di successo stanti le argomentazioni invocate, il che determina anche la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC).

E. 6

L'attore imposta il proprio gravame, riguardante la domanda riconvenzionale della convenuta, sulla tesi dell'inesistenza del contratto di compravendita relativo alle ulteriori due serigrafie all'asserito prezzo di fr. 56'000.--, e in proposito va ricordato che chi, come la convenuta, procede per ottenere l'adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).

E. 6.1

Il Pretore (consid. 6) ha dedotto l'esistenza del contratto per il fatto che l'attore avrebbe ammesso l'acquisto in occasione di un interrogatorio avanti alla polizia e per il fatto che egli le avrebbe tenute per sé, comportamento per il quale non risulterebbe provato un altro plausibile motivo. Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa, in quanto misconosce elementi che depongono in senso contrario.

E. 6.2

Va premesso innanzitutto che il preteso contratto non è confortato da prove documentali, né da testimonianze dirette attestanti la stipula, e neppure dal concludente pagamento di entrambe le parti, essendo sì avvenuta la consegna, ma non anche il pagamento della merce. Il Pretore, pur ritenendo decisiva l'ammissione fatta dall'attore, ha giustamente evidenziato le particolari circostanze in cui essa è stata rilasciata, ed in effetti a mente di questa Camera non si saprebbe dare la preminenza a tale affermazione, che potrebbe benissimo essere un'imprecisione non rilevante nel contesto -quello di un'azione penale- in cui essa è stata resa, rispetto alla circostanza per cui l'attore per il resto sia prima che durante la presente causa ha sempre negato di avere inteso acquistare quelle opere, rifiuto del resto coerente e comprensibile secondo l'ordinario andamento delle cose, stante i sospetti sull'autenticità delle altre opere. Inoltre il Pretore ha disatteso che neppure il comportamento dell'attrice è stato del tutto lineare in proposito, avendo essa da una parte ripetutamente dichiarato la disponibilità alla ripresa delle opere, o almeno di una di esse (doc. P, R, T, 7), attitudine non conciliabile con quella del venditore che semplicemente vanta il credito relativo al prezzo di vendita, e d'altra parte per avere invitato l'attore ad astenersi dal farle peritare, in quanto vi sarebbe stato il rischio del loro sequestro (doc. L). La restituzione è fallita per il motivo che la convenuta ha accusato l'attore della sostituzione di una delle opere, (doc. O, P), accusa rimasta allo stadio di affermazione di parte specie se si considera che in sede penale la convenuta -tacendo della pretesa sostituzione- aveva affermato che il problema era costituito dal fatto che una delle serigrafie sarebbe stata danneggiata dall'attore (doc. 25, pag. 2), e si può pertanto affermare che un eventuale contratto sarebbe stato sciolto per

contrario consenso delle parti, e che all'atto pratico si debba ancora solo procedere all'esecuzione di questo contrario accordo per mezzo del ritiro delle opere, riservato evidentemente il risarcimento dei danni qualora l'attore ne avesse provocati. Anche il divieto della convenuta all'attore di sottoporre le serigrafie ad una perizia costituisce atteggiamento del tutto incompatibile con l'asserita vendita, in quanto in tal caso l'acquirente, divenuto proprietario delle opere anche in difetto di pagamento per il solo effetto della loro consegna (art. 714 CC), avrebbe potuto disporne liberamente in tal senso senza il consenso della convenuta, che ha invece dimostrato, compiendo atti di disposizione incompatibili con la professata vendita, di avere inteso mantenere la facoltà di determinare in qualche misura il destino delle opere. Dal profilo meramente economico questo comportamento della convenuta è di facile comprensione: se anche le serigrafie non pagate fossero state dichiarate false dall'_____, essa non avrebbe mai incassato il loro prezzo, né avrebbe potuto altrimenti rivenderle. Rimane il fatto che un simile divieto, peraltro inspiegabile -come la paura del sequestro delle opere- per una venditrice che, come la convenuta, afferma di essere certa dell'autenticità della sua merce, è prerogativa del proprietario, e costituisce pertanto un chiaro indizio contro la tesi del preteso contratto.

E. 6.3

Stante la labilità degli indizi che accreditano l'ipotesi della vendita, e dovendosi inoltre considerare elementi in senso contrario, disattesi dal Pretore, la conclusione alla quale si deve giungere nella valutazione complessiva è -nella per la convenuta migliore delle ipotesi- quella della loro reciproca elisione (II CCA

E. 11

settembre 1998 in re V. S.p.A./D., 19 febbraio 1998 in re E./Z. e riferimenti), con la conseguenza di doversi decidere a danno della parte gravata dell'onere della prova della concreta circostanza, ossia della convenuta. L'esistenza del contratto di vendita da cui dipende la domanda riconvenzionale non può in definitiva essere ritenuta provata con la necessaria certezza, ragione per cui la domanda condannatoria della convenuta è da respingere. Essa può naturalmente chiedere all'attore la restituzione delle sue opere, facoltà che non può trovare menzione nel dispositivo in assenza di una domanda subordinata della convenuta in tal senso. Ne segue l'accoglimento dell'appello dell'attore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 13

novembre 1998 _____ è respinto. II. L'istanza di assistenza giudiziaria 13 novembre 1998 _____ è respinta. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e _____ fr. 1'000.-- sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello. IV. L'appello

E. 16

novembre 1998 _____ è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è riformato nel modo seguente: 2. La domanda riconvenzionale è respinta. §. La tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese (tra cui 2/5 delle spese peritali di fr. 745.--), già anticipate da _____, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 5'500.-- per ripetibili. A _____ viene restituito il saldo dell'anticipo delle spese peritali di fr. 4'185.--. V. Le spese della procedura

d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 380.-- b)
spese fr. 20.-- T o t a l
e fr. 400.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico
della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 2'000.-- per ripetibili di appello. VI.
Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.